

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:

**SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI
SERVIJES LINGUISTICS E CULTURÈI**

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO /

1.3.1.2.999

PIAN DI CONC FINANZIÈL:

CAPITOLO / CAPITOL:

2234/5

RESPONSABILE / RESPONSABOLA

dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti

ó

**Determinazione N.
Determinazion N.**

90 /2022

**Assunta il
touta ai**

24.03.2022

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2022" (L.P. 6/2008). Acquisto di bandiere ladine per Aisciuda Ladina 2022. CIG ZEB35BB378

SE TRATA: "Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l'an 2022" (L.P. 6/2008). Compra bandieres ladines per Aisciuda Ladina 2022. CIG ZEB35BB378

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 90/2022

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2022" (L.P. 6/2008).
Acquisto di bandiere ladine per Aisciuda Ladina 2022. CIG ZEB35BB378

**LA RESPONSABILE DELL'U.O.
DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:**

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.g.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.g.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.g.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dall'1 gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirol, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- il bilancio di previsione del C.g.F. per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato dal Consei General con la deliberazione n. 6/2021 del 29 marzo 2021 e s.m.;
- il P.E.G. per il 2021-2023, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 28/2021 del 31 marzo 2021 e s.m.;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30.12.2021, con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti Locali, termine valido anche per i Comuni e le Comunità del Trentino come previsto dal Protocollo d'intesa di finanza locale per l'anno 2022 sottoscritto a Trento in data 16.11.2021;
- la deliberazione n. 48/2012 del 21 giugno 2012 successivamente modificata e integrata con la deliberazione n. 19/2013 del 5 marzo 2013 con cui il Consei di Ombolc ha aggiornato e ridefinito gli atti e le funzioni gestionali attribuiti alla competenza dei Responsabili delle varie Unità Organizzative del C.g.F.;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei di Ombolc alla sottoscritta, Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali del Comun general de Fascia;

premesso che il Comun general de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 25/2021 del 13 ottobre 2021 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2022" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella Sezione I.1.D "Implementazione della politica linguistica – Eventi identitari" prevede la realizzazione da parte del Comun general dell'Aisciuda ladina — festa del lengaz, che si tiene tradizionalmente nella prima settimana di maggio e ruota attorno alla giornata della Bandiera Ladina (5 maggio);

valutata l'opportunità di sostenere la conoscenza della storica bandiera ladina attraverso l'organizzazione di una serata culturale sulla questo su altri simboli identitari, da tenersi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'Aisciuda Ladina e ritenuto opportuno in quella sede di disporre di un adeguato quantitativo di bandiere per la loro diffusione sul territorio al fine di promuovere il senso di appartenenza al popolo ladino nella settimana dell'Aisciuda Ladina;

visto l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000,00;

rilevato, tramite un'indagine preventiva, che la fornitura in argomento è inferiore a € 5.000,00;

visto l'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della legge provinciale 23/1990 che ha ammesso la trattativa diretta per la fornitura di beni e servizi d'importo inferiore a € 48.500,00 più IVA;

visti ed esaminati i preventivi pervenuti da tre diverse ditte, in atti prot. n. 1314 del 16.03.2022. prot. n. 1329 del 16.03.2022, prot. n. 1406 del 21.03.2022 e prot. n. 1450 del 23.03.2022;

rilevato che il preventivo della ditta Faggionato Roberto, con sede in via Malusà 50/A, 35035 Lozzo Atestino (PD), in atti prot. 1314 dd. 16.03.2022 integrato con prot. 1450 del 23.03.2022, risulta il più conveniente;

sentita la suddetta ditta la quale si è dichiarata disponibile a fornire, in tempi brevi e secondo i quantitativi necessari, n. 200 bandiere ladine come da specifiche fornite, al prezzo cad. di € 7.00 + IVA al 22%;

ravvisata la congruità economica del preventivo;

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della l.p. 2/2016, non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

evidenziato che si è provveduto alle seguenti verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, acquisendo i seguenti documenti:

- Casellario ANAC prot. n. 1478 del 24.03.2022;
- DURC prot. INAIL_31432709, valevole fino al 14/06/2022, prot. n. 1469 del 24.03.2022;

vista la documentazione ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (ns. prot. 1470 di data 24.03.2022);

dato atto che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG ZEB35BB378;

vista infine la necessità di dematerializzare progressivamente i documenti della Pubblica Amministrazione favorendo la creazione di documenti digitali come previsto, tra l'altro, dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

D E T E R M I N A:

1. di affidare, attraverso trattativa privata diretta e per i motivi evidenziati in premessa, alla ditta Faggionato Roberto, con sede in via Malusà 50/A, 35035 Lozzo Atestino (PD) Partita IVA 02543220244 la fornitura di n. 200 bandiere ladine come da offerta in atti prot. 1314 dd. 16.03.2022 integrato con prot. 1450 del 23.03.2022, per complessivi € 1.708,00 (IVA inclusa);
2. di impegnare la spesa totale di € 1.708,00 sul capitolo 2234/5 art. 8 – P.C.F. 1.3.1.2.999 del corrente bilancio di previsione 2022;
3. di stipulare il contratto mediante scambio di corrispondenza in modalità telematica;
4. di stabilire che la fornitura avverrà in due tranches: la prima tranche di 100 pezzi entro il giorno 22 aprile 2022 e la seconda tranche di ulteriori 100 pezzi entro il 31.05.2022;
5. di ricordare che la prestazione in oggetto sarà liquidata in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica intestata a Comun general de Fascia, Strada di Pré de gejia, 2, 38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, C.F. 91016380221 - P.IVA 02191120225, codice univoco UFUXRQ, CIG: ZEB35BB378;
6. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 24.03.2022

**LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA**

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –
Firmato digitalmente/Con sotscrizion digitèla